

**DECRETO DEL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO DEL SETTORE "RISORSE
UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI E CONTROLLO OPERATORI
PROFESSIONALI VIVAISTI"**

**Oggetto: Decreto DSA n. 353/2025 - Art. 21 quinquies, L. 7 agosto 1990, n. 241 – Revoca
procedura mobilità volontaria ex art. 30 D.Lgs. 165/2001.**

VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto e ritenuto, per i motivi riportati nello stesso documento istruttorio e che vengono condivisi, di emanare il presente atto;

VISTA la L.R. 18.05.2004 n. 13 "Norme concernenti le agenzie, gli enti dipendenti e le aziende operanti in materia di competenza regionale";

VISTA la L.R. 12.05.2022 n. 11 "Trasformazione dell'ASSAM nell'Agenzia per l'innovazione nel settore agroalimentare e della pesca "Marche Agricoltura Pesca";

VISTA la Deliberazione del C.d.A. n. 62 del 02.12.2025 relativa all'approvazione del Bilancio preventivo Amap 2026-2028, annualità 2026;

DECRETA

- di revocare, in attuazione delle mutate esigenze organizzative dell'AMAP come da modifica all'allegato 3.3 del PIAO avvenuta con delibera del CDA del 10/09/2026 n. 33, la procedura di mobilità volontaria ex art. 30 D.Lgs. 165/2001 indetta con Decreto DSA n. 353 del 19/11/2025 per n.1 posto a tempo indeterminato pieno area funzionari ed elevata qualificazione - profilo amministrativo;
- di comunicare la revoca ai candidati iscritti alla procedura di mobilità mediante pubblicazione sul portale del reclutamento InPA;
- di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul portale del reclutamento InPA e sul sito istituzionale dell'AMAP www.amap.marche.it.

Si attesta che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico dell'Agenzia.

Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i..

La Dirigente del Settore
Dott.ssa Tiziana Pasquini
Documento informatico firmato digitalmente

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- D. Lgs. n. 165/2001
- DPR n. 487/1994 smi DPR n. 82/2023
- L. 241/90



- deliberazione del CdA Amap n. 1 del 30/01/2025
- deliberazione del CdA Amap n. 33 del 10/09/2026
- Decreto DSA n. 353 del 19/11/2025

Motivazione

Con deliberazione del CdA Amap n. 1 del 30/01/2025 è stato approvato il PIAO (Piano Integrato di Attività e Organizzazione) poi modificato con delibera del Consiglio di amministrazione n. 44 del 06.08.2025, nell'ambito del quale è stato adottato il Piano triennale del fabbisogno di personale 2025-2027, che prevedeva tra l'altro che *“L'Agenzia si riserva la facoltà di coprire le posizioni che si renderanno vacanti nel corso dell'annualità 2025 a causa di cessazioni, quindi a parità di spesa o con risparmio dato dalla posizione iniziale dei nuovi assunti, senza operare una rettifica del presente piano di assunzioni.”*

Essendo intervenuta una cessazione di un dipendente a tempo indeterminato AMAP inquadrata nell'area dei funzionari e elevate qualificazioni, profilo Amministrativo Finanziario, per dimissioni volontarie a decorrere dal 01/09/2025, a fronte dell'esigenza di individuare una figura di assistente alla Direzione di pari categoria e profilo, si valutava opportuno procedere all'attivazione di una procedura di mobilità volontaria esterna che veniva indetta con decreto DSA n. 353 del 19/11/2025.

Successivamente all'indizione del bando di mobilità volontaria di cui sopra, sono intervenute esigenze organizzative differenti ed a seguito di una nuova valutazione dei fabbisogni organizzativi dell'Agenzia e dell'evoluzione delle esigenze operative delle strutture, è emerso, tra l'altro, il venir meno della necessità di acquisire la figura del “Funzionario/a amministrativo contabile” da assegnare alla Direzione inizialmente prevista mediante procedura di mobilità o in subordine procedura concorsuale.

Successive valutazioni organizzative, maturate anche alla luce dell'evoluzione degli assetti interni e delle esigenze funzionali dell'Ente, hanno evidenziato la possibilità di soddisfare tale fabbisogno mediante una diversa allocazione e valorizzazione delle risorse umane già presenti all'interno dell'organizzazione. In conseguenza di ciò, è emersa l'opportunità di ridefinire le modalità di copertura del fabbisogno individuato, facendo ricorso a soluzioni organizzative interne rendendo non più necessaria la prosecuzione della procedura di mobilità precedentemente avviata.

La conseguente modifica dell'allegato 3.3 del PIAO, disposta con delibera del CdA n. 33 del 10/09/2026, costituisce una rimodulazione qualitativa della programmazione del fabbisogno del personale finalizzata ad adeguare le professionalità da acquisire alle effettive esigenze organizzative dell'Agenzia, senza determinare incrementi della spesa di personale né variazioni della capacità assunzionale complessivamente autorizzata.

Per tale ragione, è necessario, preso atto dell'intervenuto cambiamento dell'assetto della programmazione del personale disposta dall'organo AMAP, procedere alla revoca della procedura di mobilità sopra citata, nel rispetto dell'art. 21 quinquies L. 241/1990 ai sensi del quale *“Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo”*.



Ciò premesso, si richiama il consolidato orientamento giurisprudenziale per il quale *“la Pubblica Amministrazione è titolare dell’ampio potere discrezionale di far luogo alla revoca di un bando di concorso pubblico fino al momento in cui non sia intervenuta la nomina dei vincitori. Fino a tale momento i meri partecipanti vantano all’uopo una semplice aspettativa alla conclusione del procedimento. In circostanze siffatte, il provvedimento può essere adottato in presenza di fondati motivi di pubblico interesse che sconsigliano la prosecuzione dell’iter concorsuale rendendone evidente l’inopportunità, laddove, stante la natura di atto amministrativo generale di un bando, ivi compresi il suo annullamento o la sua revoca, nemmeno si richiede la comunicazione di avvio del procedimento, come disposto dall’art. 13, primo comma, della L. n. 241 del 1990”* (Consiglio di Stato, Sez. III, Sentenza 1^a agosto 2011, n. 4554).

La giurisprudenza, in modo uniforme e pacifico, ritiene che la revoca del concorso pubblico possa essere giustificata anche con ragioni di ordine organizzativo, in quanto, fino al momento in cui non sia intervenuta la nomina dei vincitori, i partecipanti vantano una semplice aspettativa alla conclusione del procedimento. In tali ipotesi al partecipante non spetta alcun risarcimento, né l’indennizzo di cui all’articolo 21-quinquies della legge 241/1990 poiché la norma sancisce l’obbligo dell’amministrazione di provvedere all’indennizzo dei soggetti direttamente interessati, quale ristoro dei pregiudizi provocati dalla revoca, con riguardo ai provvedimenti amministrativi ad efficacia durevole, tra cui non rientra il bando di concorso. Pertanto, l’atto in parola, quale ratio di una rimeditazione dell’assetto di interessi, è dunque connotato da un alto tasso di discrezionalità inerente la verifica e (o) sussistenza dei requisiti previsti per legge, che, ex art. 21 quinquies L. 241/90, possono alternativamente consistere in sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero nel mutamento della situazione di fatto e una nuova valutazione alla luce dell’interesse pubblico originario per ragioni di merito, vale a dire in termini di opportunità e convenienza.

Nello specifico, la citata procedura concorsuale di mobilità volontaria tra PP.AA., sulla quale si ritiene opportuno intervenire in autotutela ex art. 21 quinquies L. 241/90, non è giunta a compimento né si è perfezionata con l’individuazione del candidato prescelto, essendo state poste in essere unicamente le pubblicazioni del relativo bando; pertanto, non risultano lese le posizioni soggettive qualificate e tutelate dei candidati.

Il suddetto bando di mobilità prevede nelle disposizioni finali, all’art. 11, che *“L’AMAP si riserva, a suo insindacabile giudizio, senza che per i candidati insorga alcuna pretesa o diritto, la facoltà di prorogare o riaprire i termini per la presentazione delle domande, sospendere, revocare o modificare in tutto o in parte il presente bando.”* e dispone altresì, che, *“Di conseguenza la partecipazione alla presente selezione non comporta alcun diritto dei partecipanti all’assunzione presso l’AMAP.”*

Vista la modifica apportata dalla delibera n. 33 del C.d.A. del 10 settembre 2026 circa l’assetto della programmazione del personale AMAP, constatato che per costante giurisprudenza e dottrina la Pubblica Amministrazione ha la più ampia discrezionalità nella scelta relativa all’adozione dell’atto di revoca tale da legittimare un possibile ripensamento dell’interesse pubblico inizialmente individuato e richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui in caso di annullamento o revoca di un bando di concorso, stante la natura di atto amministrativo generale dello stesso, non è richiesta la comunicazione di avvio del procedimento, si ritiene opportuno in ossequio ai principi di buona amministrazione, procedere alla revoca ai sensi dell’art. 21 quinquies della legge 241/1990 della procedura di mobilità volontaria esterna indetta con Decreto DSA n. 353 del 19/11/2025.

Il presente atto viene pubblicato sul portale del reclutamento InPA e sul sito istituzionale dell’Agenzia.



Per tutto quanto sopra esposto si propone l'adozione del presente atto nei termini del dispositivo.

Il presente atto è comunicato alla Direzione Risorse Umane e strumentali della Regione Marche per gli adempimenti di competenza.

Si attesta che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico dell'Agenzia.

Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i..

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott.ssa Sonja De Stefani)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

“Nessun allegato”

